

Giurisprudenza

Per il Fisco i conti altrui contano. La Corte di legittimità non obietta

22 Maggio 2014

Valido l'accertamento fondato sulle verifiche dei rapporti bancari intestati a persone che hanno particolari vincoli, familiari o commerciali, con il contribuente controllato



In tema di indagini finanziarie, una volta dimostrata al contribuente accertato la pertinenza dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con esso collegate, l'ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni risultanti da quei rapporti rispecchiano operazioni aziendali ma, al contrario, è il contribuente, sul quale viene ribaltato l'onere probatorio, che deve provare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa, non essendo sufficienti affermazioni generiche, sommarie o cumulative.

È questo il principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, che si desume dall'ordinanza n. 10043 dell'8 maggio 2014.

La vicenda processuale

Un lavoratore autonomo impugnava un avviso d'accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni finanziarie: la commissione di primo grado, con sentenza confermata in appello, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il reddito rideterminato dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, la Ctr riteneva che il ricalcolo del reddito trovava conferma negli atti emersi nell'ambito del procedimento di adesione, conclusosi con esito negativo. Inoltre, per i giudici di secondo grado, il *quantum* rideterminato si basava su rigorosi calcoli che stridevano con le scarse argomentazioni proposte nell'atto d'appello.

Con il successivo ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate denunciava la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione, ovvero per motivazione apparente.

Con un altro motivo, poi, lamentava la violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360 cpc, n. 3), ritenendo violate le regole in tema di ripartizione dell'onere probatorio, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare l'inattendibilità degli elementi forniti dall'ufficio attraverso le indagini finanziarie.

La pronuncia della Cassazione

La Corte suprema ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Secondo i giudici, infatti, è evidente il deficit motivazionale della sentenza di secondo grado che, attraverso formule di stile, quali la correttezza della precedente pronuncia o la sinteticità delle argomentazioni dell'atto di appello, non ha esplicitato l'iter logico-giuridico seguito per giustificare il parziale superamento delle presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie.

Altrettanto fondato è stato considerato l'altro motivo di ricorso (sulla violazione delle regole dell'*onus probandi*): secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, **art. 32**, una volta dimostrata la pertinenza all'impresa dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchiano operazioni aziendali, ma è onere dell'impresa contribuente di dimostrare l'estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa" (cfr, ex plurimis, Cassazione n. 21420/2012).

Dal canto suo, il contribuente è legittimato a fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, ovvero che siano in grado di correlarsi (quanto alla tempistica e all'ammontare) ai singoli movimenti bancari contestati, "senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative" (cfr Cassazione nn. 25502/2011, 18081/2010 e 4589/2009).

Il giudice di secondo grado non si sarebbe attenuto a tali prescrizioni, limitandosi a considerazioni generiche, quali la natura dell'attività svolta dal contribuente (libero professionista), invece di valutare gli specifici elementi offerti dallo stesso per

verificare la loro idoneità a superare la presunzione di cui all'articolo 32 del Dpr 600/1973. Inevitabile, quindi, la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Ctr per l'esame dei fatti alla luce dei suindicati principi.

Osservazioni

Il contenzioso in tema di indagini finanziarie si incentra soprattutto sulla ripartizione e sull'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico delle parti.

Con la pronuncia in esame (non a caso resa in forma di ordinanza), la Corte suprema ha confermato i precedenti giurisprudenziali che avevano ritenuto la piena legittimità delle indagini bancarie estese ai conti bancari di terzi (come, ad esempio, nel caso di congiunti della persona fisica, dell'amministratore e/o del socio della società contribuente), reputando che lo stretto rapporto familiare, o la ristretta compagine societaria, o ancora il particolare vincolo commerciale che lega il terzo al contribuente, integrino elementi indiziari sufficienti a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati agli indicati soggetti (cfr Cassazione nn. 4154/2009, 4752/2010, 20197/2010, 6743/2007, 18868/2007 e 27947/2009).

Emblematica, a questo proposito, la pronuncia 20197/2010, con cui la Cassazione ha precisato che *"l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati"*.

Sul punto, è significativa anche la sentenza 4752/2010, secondo cui *"erroneamente la C.T.R. ha ritenuto che l'indagine sui conti bancari e la relativa prova presuntiva, circa la riferibilità dei movimenti sugli stessi rilevati all'attività d'impresa, non potessero estendersi ai conti intestati ai soci ed agli amministratori della società di capitali a ristretta base azionaria ed ai loro congiunti, così come ha erroneamente sostenuto che la presunzione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, doveva essere supportata da prove il cui onere era a carico dell'Ufficio accertatore"*.

In merito alla prova contraria a carico del contribuente, lo stesso può avvalersi anche di prove di tipo presuntivo, con l'unico limite che non è ammissibile una prova generica e/o cumulativa. Il giudice, dal canto suo, deve compiere un'attenta verifica di tali elementi, correlando ogni indizio (purché dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in relazione sia alla tempistica sia all'ammontare delle operazioni) a una singola, specifica movimentazione bancaria (cfr Cassazione 21305/2013).

di

Francesco Brandi

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/fisco-conti-altrui-contano-corte-legittimita-non-obietta>